

SENT. N. 11 SIL

R.G.L. N. 26/2005

CRON. N. 233

**Tribunale di Piacenza****Giudice del lavoro****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 15 febbraio 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
avente ad oggetto: Opposizione a cartella esattoriale,
promossa con ricorso depositato in data 18.01.2005;

da

- **MAGNANI INES** cod. fisc.: MGN NSI 39L60 E196C nata a Gropparello (PC) il 20.07.1939, titolare della ditta "Bar Osteria Tavernetta di Magnani Ines" corrente in San Polo di Podenzano, Via Colombo n. 40, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo VOLA e Massimiliano BISSI del Foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piacenza, Via SanMarco n. 14 in virtù di delega a margine del ricorso;



- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena BERLOCO, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 24.09.97 n. 29607 di rep. per atto notaio Avv.to Franco Lupo con studio in Roma e Anna Paola CIARELLI, in virtù di procura generale alle liti rilasciata in data 06.11.2003 per atto Notaio dr.ssa Linda Blasi di Roma n. 73859 di rep., depositate in Cancelleria,, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62 presso la sede dell'Istituto stesso, che agisce in proprio ed in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. SPA ai sensi dell'art. 13 L. 448/98 come da procura notarile e rogito notaio Guido Tomazzoli rep. 10804 racc. 2777 del 26.7.2001;

- **PADANA RISCOSSIONI SPA**, cod. fisc.: 01165409589, con sede in Piacenza, Viale dei Mille 7;

- **Contumace** -

- PARTE CONVENUTA -

Sulle seguenti conclusioni:

PER LA PARTE RICORRENTE:

Magnani Ines tit. Bar Osteria Taverrietta di Magnani Ines:

"Piacca all'On. Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa sospensione dell'esecuzione della cartella n. 085 2004 00235429 77 ritenendo sussistenti i presupposti del fumus per una favorevole decisione, in considerazione delle motivazioni addotte,



- 1) annullare e o revocare la cartella n. 085 2004 00235429 77 per le motivazioni indicate sopra riportate che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte;
- 2) dichiarare la cartella impugnata priva di motivazione e, per l'effetto, annullare la medesima e dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo;
- 3) dichiarare, in ogni caso, infondata in fatto e diritto la pretesa avversaria;

In linea subordinata:

- 4) dichiarare in ogni caso parzialmente infondata la cartella di pagamento quanto al recupero di euro 7.125,36 per intervenuta decadenza dell'azione di riscossione da parte dell'INPS per violazione di legge ex art. 24 D.Lgs n. 46/1999 essendo la detta iscrizione avvenuta oltre i termini di legge;
- 5) Con condanna, in ogni caso, alle spese ed onorari di giudizio*.

PER LA PARTE CONVENUTA:

Inps e S.C.C.I. Spa:

- Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis relectis,
- rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di opposizione a cartella esattoriale proposto da MAGNANI Ines, nella qualità di titolare della ditta individuale "Bar Osteria Tavernetta di Magnani Ines";
- conseguentemente, dichiarare legittima ed esecutiva in ogni sua parte la cartella esattoriale n. 085 2004 00235429 77 (importo Euro 11.039,08).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18.1.2005 e ritualmente notificato nei termini di legge, Magnani Ines proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 085 2004 00235429 77, con la quale era richiesto il pagamento di euro 11.033,52 di cui euro 7.125,36 complessivi per contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi ad omessi versamenti da DM 10 per i periodi anni 1999 e 2000 ed euro 3908,16 per omessi versamenti contributivi assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti.

L'opponente eccepiva:

la illegittimità della pretesa relativamente all'iscrizione a ruolo per complessivi euro 7.125,36 riguardante gli omessi versamenti contributivi e sanzioni aggiuntive riferiti agli anni 1999 e 2000 per intervenuta decadenza dall'iscrizione e ruolo ex artt.24 e 25 D.Lgs 46/1999;

la illegittimità della cartella esattoriale per violazione del diritto di difesa e mancanza di dimostrazione della pretesa con riferimento al recupero degli omessi contributi previdenziali relativi agli anni 2003 e 2004;

nel merito, la illegittimità della pretesa relativamente alla iscrizione a ruolo per complessivi euro 3.908,16 riguardante gli omessi versamenti contributivi e sanzioni aggiuntive riferite agli anni 2003 e 2004 per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n.276.

Proponeva le conclusioni specificate in epigrafe.

Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo la sua infondatezza in fatto ed in diritto. Padana Riscossioni veniva dichiarata contumace.

La causa era istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta.

All'udienza del 15 febbraio 2006, discussa la causa, il Giudice decideva come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Va disartesa la questione proposta dall'opponente circa l'intervenuta decadenza ex artt. 24 e 25 d. lgs.46/1999 dei contributi richiesti relativamente agli anni 1999 - 2000. L'Istituto convenuto ha infatti correttamente rilevato che l'art. 26, comma 6 del medesimo decreto, così come sostituito dall'art. 78 della legge 388/2000, dall'art. 38 legge 289/2002 ed infine dall'art. 4 della legge 350/2003, prevede che le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 Gennaio 2004.

Per quanto riguarda le somme richieste relativamente al periodo 10/2003 - 3/2004, l'opponente ha sostenuto la illegittimità della cartella opposta atteso il generico riferimento al verbale ispettivo dal 10/2003 al 3/2004 : ciò comporta , secondo l'opponente, una violazione del diritto di difesa atteso che " non si è certo in grado di comprendere quale sia la fonte della contestazione e, conseguentemente, l'iter logico giuridico adottato dall'Ente ai fini del recupero contributivo posto in essere..." (così testualmente a pag 6 del ricorso).

L'assunto dell'opponente non appare condivisibile. La cartella esattoriale in questione appare sufficientemente specifica riportando non solo l'arco complessivo temporale di riferimento ma anche la causale delle somme richieste ed i singoli periodi cui si riferiscono i singoli importi .

Risulta inoltre documentalmente provato (v. documentazione prodotta dall'INPS) che il verbale ispettivo n. 500 del 27.5.2004 è stato notificato in data 1.6.2004 a mani della opponente , per cui appare solo un pretesuoso espediente difensivo l'affermazione di ignorare le causali delle somme richieste; a tal fine si evidenzia che la ricorrente, difendendosi anche nel merito, mostra comunque di ben conoscere la fonte della contestazione.

Passando ad esaminare il merito, l'opponente contesta le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori all'esito del loro accertamento in relazione a sei lavoratrici extracomunitarie indicate a pag. 3 del verbale suddetto. Hanno osservato gli ispettori : " I rapporti di lavoro a progetto sono iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003...il compenso erogato è stato determinato in rapporto al numero delle ore di lavoro prestato e non indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa, come previsto dall'art. 61 del decreto...Le

mansioni svolte di cameriera, cameriere, lavapiatti e lavapiatti aiuto - cuoca rientrano in quelle previste dal CCNL, che non consentono di essere gestite autonomamente dal lavoratore in funzione del risultato... Per ognuno dei lavoratori l'orario di lavoro è stato definito..." (v. pagine 2 -3 del verbale) . A tali conclusioni gli ispettori sono pervenuti sulla base del concreto atteggiarsi dei rapporti desunto sia dalla documentazione esaminata e sia dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in discussione.

Ciò premesso, l'opponente, in senso contrario, ha osservato di " aver correttamente operato secondo le disposizioni normative in materia di lavoro a progetto fissate dall'art. 61 e ss. Del D.lgs 276/2003; ...che " per ogni lavoratore è stato predisposto un contratto di lavoro a progetto, attraverso il quale è stato individuato uno specifico programma di lavoro volto a migliorare la qualità ed il livello del servizio e ad ottenere un consistente recupero di efficienza e quindi di clientela ...; nel caso che ci occupa esaminando le condizioni contrattuali sottoscritte con i lavoratori, l'intento delle parti contraenti è stato quello di instaurare un rapporto di lavoro senza vincolo di subordinazione ...riconducibile ad un programma a tempo definito volto ad ottimizzare l'organizzazione del lavoro nel banco bar al fine di migliorare la qualità ed il livello del servizio ed ottenere un consistente recupero di efficienza e di clientela ".

L'espressione appena riportata concretizza, per i lavoratori in questione, il programma previsto nel relativo contratto.

Ritiene questo giudice che le osservazioni degli ispettori, riprese dall'Istituto nella memoria di costituzione, debbano essere condivise. Tenuto conto che l'impresa in questione svolge attività di bar e ristorazione, l'indicazione di un programma nel contratto a progetto asseritamente utilizzato deve essere ex art. 62 l. Biagi puntuale e specifica e non può risolversi (come avviene nel caso in esame) in una clausola di stile evanescente ed ermetica nei suoi contenuti ; si consideri in proposito che l'art. 62, 1 comma lettera b richiede un progetto o programma individuato nel suo contenuto caratterizzante laddove 69 delinea le conseguenze di rapporti instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto; occorre poi ricordare che la prestazione del collaboratore a progetto è di

2
G
}

natura autonoma e concreta una obbligazione di risultato che - è bene ripeterlo - non può risolversi in formule standardizzate. La mancanza di uno specifico programma riconduce il rapporto ex art. 69

l. Biagi nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta l'opposizione;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che, in favore di parte convenuta,

liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Piacenza 15 febbraio 2006

IL GIUDICE

Dot. Giovanni Pictari

IL CANCELLIERE B3
Maria Grazia SERRA



DEPOSITATO
IL 15 GIU. 2006
IL CANCELLIERE B3
(Maria Grazia SERRA)